

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e di Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti si è riunito il 6 aprile 2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PUCCIARELLI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC), GAETANO BATTILORO (all'epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 3387/966 pf15-16 GR/mg del 04.10.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
rinvia la trattazione del deferimento alla riunione del 18.5.2017 ore 14 con sospensione dei termini ex art. 38, comma 5, lett. e, CGS CONI, per legittimo impedimento del Relatore Avv. Marcello Frattali Clementi.

Senza ulteriori avvisi.

(164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DI FOLCO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Isola Liri Srl), Società AC ISOLA LIRI Srl - (nota n. 8438/250 pf16-17 AS/GP/ac del 9.2.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
rinvia la trattazione del deferimento alla riunione del 18.5.2017 ore 14 con sospensione dei termini ex art. 38, comma 5, lett. e, CGS CONI, per legittimo impedimento del Relatore Avv. Marcello Frattali Clementi.

Senza ulteriori avvisi.

(165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO GRILLO (Vice Presidente della Società FC Rieti – s.s. 2015-16), PAOLO GRIFONI (Segretario della Società FC Rieti – s.s. 2015-16), Società FC RIETI - (nota n. 8353/369 pf16-17 GP/GT/ag dell'8.2.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rinvia la trattazione del deferimento alla riunione del 18.5.2017 ore 14 con sospensione dei termini ex art. 38, comma 5, lett. e, CGS CONI, per legittimo impedimento del Relatore Avv. Marcello Frattali Clementi.

Senza ulteriori avvisi.

(163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (all'epoca dei fatti Presidente della ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl), DAMIANO BASILE (all'epoca dei fatti Vice Presidente della ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl), Società ASD FUTSAL TERNANA (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl) - (nota n. 8214/389 pf16-17 GM/GP/ma del 3.2.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rinvia la trattazione del deferimento alla riunione del 18.5.2017 ore 14 con sospensione dei termini ex art. 38, comma 5, lett. e, CGS CONI, per legittimo impedimento del Relatore Avv. Marcello Frattali Clementi.

Senza ulteriori avvisi.

(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PIANGERELLI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società AC Cesena Spa), IGOR CAMPEDELLI (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa), PAOLO ANTONIOLI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione con le Società Lanciano ed Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIUSEPPE SPALENZA all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Spa), MATTEO BRIGHI (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna), MASSIMO ZENILDO ZAPPINO (all'epoca dei fatti tesserato con le Società Taranto, Como, Varese e Frosinone), Società AC CESENA Spa e SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 330 pf13-14 AM/SP/ma del 15.7.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 15 luglio 2016, il Procuratore Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

- Luigi Piangerelli (all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società AC Cesena Spa) - per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1 comma 1 del CGS) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10 comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16 commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Signor Vanni Pozzolo, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nell'ambito della stipulazione dei contratti con la Società Cesena del 5.10.2009 e de 10.7.2010, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto la predetta Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi.
- Igor Campedelli (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa) - per:

- la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1 comma 1 del CGS) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10 comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'attività di agente del Signor Vanni Pozzolo, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nell'ambito della stipulazione del contratto tra la Società dallo stesso rappresentata ed il Signor Luigi Piangerelli del 5.10.2009, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto anche il sopradetto calciatore, così determinando una situazione di conflitto di interessi.

- la violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), degli artt. 4, comma 2 lettere d), f) e g), e 7, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 4, comma 2 lettere e), h) ed i), ed 11, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato socio della Planet Football Srl, per una quota pari al 50% del capitale sociale, mentre il calciatore Matteo Brighi era socio e consigliere di amministrazione non agente della medesima società per il restante 50% del capitale sociale; tale società, poi, aveva quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di agente.

- Paolo Antonioli (all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Alma Juventus Fano 1906 Srl) per:

- la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vanni Puzolo senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione dei contratti con la società Lanciano dei 24.7.2009 e 28.5.2010, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto anche la società Lanciano, così determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vanni Puzolo senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto con la società Alma Juventus Fano 1906 Srl del 28 agosto 2011.

- Giuseppe Spalenza (all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Srl) per:

- la violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver conferito mandato all'agente Sig. Vito Sidella in occasione della stipulazione del contratto tra la società dallo stesso rappresentata ed il Sig. Antimo Iunco del 3.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l'appena citato agente rappresentava di fatto il calciatore;

- violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché con l'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Vito Sidella, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Antimo Iunco in data 3.8.2011.

- Matteo Brighi (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna FC 1909 Spa) per la violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2 lettere d), f) e g), e 7, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 4, comma 2 lettere e), h) ed i), ed 11, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato dal 10.11.2008 sino al 03.12.2013 socio e presidente del consiglio di amministrazione della Planet Football Srl, società che aveva quale oggetto sociale anche lo svolgimento dell'attività di agente.

- Massimo Zenildo Zappino (all'epoca dei fatti tesserato con le Società Taranto, Varese e Frosinone) per:

- la violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), dell'art. 10, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 5, comma 1, e 21, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera del Sig. Antonio Stinà, nonostante la sospensione della licenza di tale agente per tre anni inflitta dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. con provvedimento di cui al C.U./CGF n. 143 del 27 gennaio 2010, in occasione dei contratti stipulati con il Varese in data 2.9.2010 e 23.2.2011, nonché con il Frosinone in data 11.1.2012 e 20.06.2012;

- violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) dell'art. 10, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 5, comma 1, e 21, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vito Sidella, nonostante lo stesso non avesse conseguito il rilascio della licenza, in occasione dei contratti stipulati con il Taranto il 9.7.2009 e con il Como il 14.9.2009.

- La Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati con potere di rappresentanza Sigg.ri Igor Campedelli e Marco Semprini.

- La Società Spezia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Giuseppe Spalenza.

Le memorie difensive

Prima dello svolgimento dell'udienza del 4 ottobre 2016, veniva presentata istanza di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS per il deferito Antimo Iunco, sulla quale esprimeva il proprio consenso il Procuratore Federale. Il patteggiamento andava a buon

fine e veniva, pertanto, dichiarata la chiusura del procedimento nei confronti del deferito Antimo Iunco. (Cfr. Com. Uff. n. 22/TFN-SD s.s.16-17). Il procedimento proseguiva nei confronti degli altri deferiti.

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, tutti i deferiti hanno presentato memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all'atto di deferimento ne ha chiesto l'accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie: nei confronti del Signor Igor Campedelli l'inibizione per mesi 1 (uno); nei confronti del Signor Paolo Antonioli l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); nei confronti del Signor Giuseppe Spalenza l'inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); nei confronti del Signor Matteo Brighi l'ammenda di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00); nei confronti del Signor Massimo Zenildo Zappino l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); nei confronti della Società AC Cesena Spa l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); nei confronti della Società Spezia Calcio Srl l'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); nei confronti del Signor Luigi Piangerelli, l'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00). Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti, i quali si sono riportati alle loro memorie difensive ed alle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 330pf13-14: "*Stralcio da Proc. 793 pf 12 - 13 per ipotesi di violazioni degli agenti Vanni Puzzolo e Augusto Correggiari e di altri tesserati*", e di conseguenza anche dagli odierni deferiti, sulla base dei fatti richiamati dalla Procura Federale nel deferimento in questione.

In particolare, in relazione all'eccezione pregiudiziale sollevata dai deferiti, di estinzione dell'azione disciplinare per superamento del termine di 90 giorni per la definizione del procedimento di primo grado ai sensi dell'art. 34 bis CGS, il TFN Sezione Disciplinare osserva che tale doglianza non può essere meritevole di accoglimento: in particolare, la norma invocata non può essere applicata alla fattispecie in questione, poiché il TFN Sezione Disciplinare si è pronunciato il 7 Ottobre 2016 entro i 90 giorni previsti dalla normativa, dichiarando la propria incompetenza in favore di quella della Commissione Disciplinare del settore tecnico della FIGC per il deferito Luigi Piangerelli. Poiché la posizione degli altri deferiti è strettamente e direttamente connessa a quella del Piangerelli, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non potendo superare una questione avente carattere pregiudiziale ed al fine di non creare un contrasto tra giudicati, decideva di valutare l'intera fattispecie e le posizioni di tutti i deferiti, solo all'esito del giudizio espresso dalla Commissione Disciplinare del settore tecnico della Figc.

L'eccezione formulata da alcuni deferiti sull'irricevibilità del deferimento per decorrenza dei termini ex art. 32 ter comma IV non può essere accolta, in quanto la giurisprudenza

consolidatasi con la recente decisione emessa del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, ha chiarito che tali termini non possono considerarsi perentori.

L'eccezione formulata dal deferito Campedelli sulla nullità e/o inesistenza della notifica della CCI e dell'atto di deferimento, non può essere accolta in quanto tutti gli atti del procedimento risultano correttamente notificati al suddetto deferito nel pieno rispetto della normativa, e non si ravvisa pertanto alcuna irregolarità sulle modalità di comunicazione degli stessi.

Nel merito il Collegio giudicante osserva che dall'esame della documentazione allegata al fascicolo d'indagine e dai verbali di audizione dei tesserati, è emersa l'effettiva responsabilità dei deferiti e, nello specifico:

- Quanto ai Signori Luigi Piangerelli, Igor Campedelli, Paolo Antonioli, Giuseppe Spalenza, Matteo Brighi e Massimo Zenildo Zappino, dalla documentazione in atti, dalle dichiarazioni di cui alle audizioni dei tesserati, e dalle risultanze istruttorie, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti per tutte le fattispecie contestate dalla Procura Federale nel deferimento in questione, ad eccezione per il primo capo di incolpazione a carico del Sig. Paolo Antonioli, perché estinto per prescrizione, sulla base di quanto eccepito dal deferito nella propria memoria difensiva.

- Quanto alla Società AC Cesena Spa risulta acclarata la sua responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati con potere di rappresentanza ed in particolare al Signor Igor Campedelli;

- Quanto alla Società Spezia Calcio Srl risulta acclarata la sua responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Giuseppe Spalenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Igor Campedelli l'inibizione per mesi 1 (uno); nei confronti del Signor Paolo Antonioli l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); nei confronti del Signor Giuseppe Spalenza l'inibizione per mesi 1 (uno); nei confronti del Signor Matteo Brighi l'ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); nei confronti del Signor Massimo Zenildo Zappino l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); nei confronti della Società AC Cesena Spa l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); nei confronti della Società Spezia Calcio Srl l'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); nei confronti del Signor Luigi Piangerelli, l'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00).

(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOMMELLA (all'epoca dei fatti Presidente della Società ACD Boys Posillipo), CAPASSO ANTIMO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Boys Posillipo), D'APICE ALEX (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ischia Isola Verde), Società ACD BOYS POSILLIPO - (nota n. 5693/880 pf15-16 GM/GP/ma del 25.11.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 25 novembre 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare:

1. Il Signor Gianluca Sommella (all'epoca dei fatti Presidente della Società ACD Boys Posillipo) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità) anche il relazione all'art. 36 vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell'art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico) e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e provini per Giovani Calciatori”, per aver consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, ai propri giovani calciatori Antimo Capasso e Mattia De Rosa, tesserati con Società non operanti nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa.
2. Il Signor Antonio Capasso (all'epoca dei fatti calciatore della Società ACD Boys Posillipo) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità) anche il relazione all'art. 36 vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell'art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico) e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa.
3. Il Signor Alex D'apice (all'epoca dei fatti calciatore della Società Ischia Isolaverde) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità) anche il relazione all'art. 36 vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell'art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico) e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa.
4. Il Signor Giuseppe Cozzolino (all'epoca dei fatti calciatore della Società Ischia Isolaverde) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità) anche il relazione all'art. 36 vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell'art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico) e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo

tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa.

5. Società ACD Boys Posillipo per le violazioni addebitate al proprio presidente, al proprio allenatore Bruno Di Lauro ed ai propri calciatori Antimo Capasso e Mattia De Rosa.

Alla riunione del 2 febbraio 2017, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, prendeva atto del fatto che la Procura non aveva aderito alla richiesta di patteggiamento ex art. 23 CGS formulata dalla difesa del deferito D'Apice Alex, poiché irrituale a causa dell'assenza al dibattimento del difensore del deferito, che impediva la conclusione dell'accordo; il Collegio prendeva altresì atto, della richiesta formulata dalla Procura Federale nei riguardi del deferito Cozzolino Giuseppe di non luogo a procedere per il principio del *ne bis in idem* in quanto il deferito, come chiarito dal Presidente del Tribunale, era stato già sanzionato per gli stessi fatti e nell'ambito del medesimo procedimento di cui il giudizio trattato costituiva un troncone. Veniva rilevato, infine, che per la posizione della Società ACD Boys Posillipo mancava la prova del perfezionamento della notifica dell'atto di convocazione alla riunione del 2 febbraio 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, pertanto, dichiarava preliminarmente il non luogo a procedere nei confronti del Signor Cozzolino Giuseppe e rinviava l'intero procedimento nei confronti di tutti gli altri deferiti alla riunione del 24 febbraio 2017 alle ore 14.00, con salvezza dei diritti di prima udienza e senza ulteriori avvisi. Disponeva, altresì, la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS All'udienza del 24 Febbraio 2017, stante il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di convocazione alla ACD Boys Posillipo, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rinviava nuovamente l'intero procedimento all'udienza del 6 Aprile 2017.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rilevato il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di convocazione alla ACD Boys Posillipo, dispone lo stralcio della posizione di quest'ultima, con conseguente restituzione degli atti alla Procura Federale. In merito alla posizione degli altri deferiti, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Gianluca Sommella, mesi 2 (due) di inibizione; nei confronti del Signor Antimo Capasso, giornate 2 (due) di squalifica; nei confronti del Signor Alex D'apice, giornate 2 (due) di squalifica. Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 880 pf 15 – 16, avente ad oggetto: "*Partecipazione di calciatori di altre regioni al raduno organizzato in Abruzzo dalla Soc. Avezzano Calcio il 30.113.2015 ad Avezzano riservato ai calciatori nati nel 2000, 2001 e 2002*".

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti versati in atti (elencati alle pagg. 3 e ss. del deferimento in oggetto) e dalle audizioni dei tesserati è emerso che la Società Avezzano Calcio organizzava il 30.11.2015, ad Avezzano, un raduno al quale partecipavano giovani calciatori tesserati con società non operanti nella stessa regione, o in provincia ad essa limitrofa. I fatti emersi dalle indagini istruttorie hanno confermato l'effettiva violazione, da parte dei deferiti, delle norme indicate e, di conseguenza la fondatezza degli addebiti loro mossi.

In particolare, in merito alle posizioni del Signor Gianluca Sommella, Antimo Capasso e Alex D'apice, si rileva che dalla documentazione in atti, dalle dichiarazioni di cui alle audizioni dei tesserati, e dalle risultanze istruttorie, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito per le violazioni agli stessi contestate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Gianluca Sommella, mesi 2 (due) di inibizione; nei confronti del Signor Antimo Capasso, squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; nei confronti del Signor Alex D'apice, squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali.

Relativamente alla posizione della Società ACD Boys Posillipo, dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

(107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARTURO DI NAPOLI (all'epoca dei fatti allenatore professionista iscritto nei ruoli del Settore Tecnico FIGC) - (nota n. 4559/78 pf15-16 GP/GT/cc del 28.10.2016).

Il deferimento

Il Sig. Di Napoli Arturo, all'epoca dei fatti Allenatore professionista iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, nel corso delle indagini svolte dalla procura Federale per il procedimento in epigrafe, ha rivolto istanza per l'applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 sexies del CGS, con accordo reso noto con il C.U. N. 46/AA del 11.08.2016 della FIGC, con la determinazione delle sanzioni finali di tre mesi di squalifica e dell'ammenda di € 8.000,00 in continuazione con la sanzione irrogata all'esito del procedimento disciplinare n. 859 pf 14-15;

Il tesserato non ha provveduto a versare l'ammenda nel termine perentorio di 30 giorni, di cui all'art. 32 sexies, comma 2 del CGS e con C.U. N. 66/AA del 30.09.2016 della FIGC, è stato dato atto della intervenuta risoluzione del predetto accordo;

Pertanto, con provvedimento del 28.10.2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Di Napoli Arturo, all'epoca dei fatti Allenatore professionista iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC,
per rispondere della violazione:

a) dell'art. 7, comma 7, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la

gara Vigor Lamezia - Casertana del 25.04.2015, come sopra descritti, dei quali era venuto a conoscenza;

b) dell'art. 6, commi 1 e 5, del CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara Vigor Lamezia - Casertana del 25.04.2015, per aver agevolato le scommesse di Bellini sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di Bellini, riguardanti la gara predetta.

Le memorie difensive

Il Sig. Di Napoli ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale ha esposto le ragioni alla base del mancato versamento della sanzione concordata ai sensi dell'art. 32 sexies del CGS, evidenziando di aver subito un ricovero ospedaliero a causa di una grave patologia. Ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione minima edittale anche in considerazione della collaborazione prestata.

Il dibattimento

Il procedimento, originariamente fissato per la riunione del 13 gennaio 2017, è stato differito, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS, a causa del legittimo impedimento dell'Avv. Roseti alla riunione del 16 marzo 2017. La riunione del 16/3 u.s. non si è potuta svolgere a causa dell'impedimento del relatore e pertanto il procedimento è stato rinviato al 6/4/2017 sempre con sospensione dei termini ai sensi degli artt. 34 bis, comma 5 CGS e 38 lett. e CGS CONI.

Alla riunione del 6.4.2017 la Procura Federale e l'Avv. Roseti, alla presenza al deferito Di Napoli, dopo aver esposto le argomentazioni a supporto delle rispettive tesi hanno formulato medesime conclusioni chiedendo congiuntamente l'irrogazione delle sanzioni così determinate:

mesi 5 (cinque) di squalifica ed € 8.000,00 (Euro ottomila/00) di ammenda.

I motivi della decisione

La documentazione prodotta agli atti dalla Procura Federale e la parziale ammissione del Sig. Arturo Di Napoli in relazione ai fatti contestati induce questo Tribunale a ritenere congrue le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga le seguenti sanzioni:

mesi 5 (cinque) di squalifica ed € 8.000,00 (Euro ottomila/00) di ammenda per il Sig. Arturo Di Napoli.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti *Presidente*; dall'Avv. Giuseppe Sigillò Massara, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. **Rappresentante AIA**; e di Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti si è riunito il 6 aprile 2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD FOLGORE VEREGRA - (nota n. 8569/445 pf16-17 GP/MB/qb del 13.2.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 febbraio 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

la Società ASD Folgore Veregra, a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al suo tecnico Sig. Grilli Fabrizio, ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del CGS, per il mancato deposito dell'accordo economico dell'allenatore Grilli Fabrizio da parte della stessa società.

Il dibattimento

Alla odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali si sono riportati all'atto di deferimento, chiedendone l'integrale accoglimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a carico della Società ASD Folgore Veregra.

Nessuno è comparso per la società deferita, che peraltro risulta contumace.

I motivi della decisione

Il deferimento appare fondato sulla base delle evidenze documentali e la sanzione richiesta dalla Procura Federale appare congrua.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) nei confronti della Società ASD Folgore Veregra.

(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO SERENA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD AC Mestre), Società SSD AC MESTRE - (nota n. 9015/592 pf16-17 AS/GP/ac del 23.2.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 febbraio 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Stefano Serena, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD AC Mestre, per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A9) del Com. Uff. n. 167/2015 LND, Dip. Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (A9);
- la Società SSD AC Mestre, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale dei deferiti, hanno depositato accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Stefano Serena e la Società SSD AC Mestre, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato istanza

di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per Stefano Serena, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società SSD AC Mestre, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione giorni 20 (venti) al Sig. Stefano Serena;*
- ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00) nei confronti della Società SSD AC Mestre.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BRUGNOLO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD U. Fincantieri Monfalcone), Società ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE - (nota n. 9017/603 pf16-17 AS/GP/ac del 23.2.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 23.2.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Andrea Brugnolo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD U. Fincantieri Monfalcone, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A3) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, copia dello Statuto sociale vigente e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenente;
- Società ASD U. Fincantieri Monfalcone a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali si sono riportati all'atto di deferimento, chiedendone l'integrale accoglimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Andrea Brugnolo sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta);
- Società ASD U. Fincantieri Monfalcone ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite, che peraltro risultano contumaci.

I motivi della decisione

Il deferimento appare fondato sulla base delle evidenze documentali e la sanzione richiesta dalla Procura Federale appare congrua.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga le seguenti sanzioni:

- Andrea Brugnolo sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta);
- Società ASD U. Fincantieri Monfalcone ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODOLFO MENCARELLI (all'epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 SSD a rl), Società AS GUBBIO 1910 SSD a RL - (nota n. 9174/210 pf16-17 AS/GP/ac del 27.2.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 febbraio 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Rodolfo Mencarelli, per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A10) del Com. Uff. n. 167/2015 LND, Dip. Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18, la comunicazione di inesistenza situazioni debitorie nei confronti di tesserati (come da comunicazione Co.Vi.So.D.) e la relativa fidejussione bancaria.
- la Società AS Gubbio 1910 SSD a rl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale e i deferiti, hanno depositato accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Rodolfo Mencarelli e la Società AS Gubbio 1910 SSD a rl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Rodolfo Mencarelli, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società AS Gubbio 1910 SSD a rl, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione giorni 20 (venti) al Sig. Rodolfo Mencarelli;*
- ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00) nei confronti della Società AS Gubbio 1910 SSD a rl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Roberto Proietti**

Publicato in Roma il 11 aprile 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio